

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Mecaplast Italia S.p.A. di subingresso e rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Beinasco, ad uso industriale di raffreddamento ed igienico-sanitario. (Pratica n. 012289 - Cod. Utenza TO13283) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 229-3264 del 21.3.2017; Codice Univoco: TO-P-03463.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo alla Società Mecaplast Italia S.p.A., con sede legale in Beinasco (TO) – Strada Torino n. 23 – C.F e P. Iva 07591710012, nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale rilasciata con la D.D. n. 1031-288304 del 11.9.2006 alla Società Aries S.p.A., per uso industriale di raffreddamento ed igienico-sanitario (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi 20,00 e medi 0,313 derivati da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **012289** - Cod. Utenza **TO13283**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di comunicare alla subentrata società che resta a suo carico l'onere della corresponsione, alla Regione Piemonte, dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua e rimasti eventualmente insoluti;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)